



Cooperativa
Consumatori
Marostica



STATUTO

DELLA COOPERATIVA DEI CONSUMATORI DI MAROSTICA



**STATUTO DELLA
COOPERATIVA DEI CONSUMATORI
DI MAROSTICA**

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

E' costituita una società cooperativa denominata
"COOPERATIVA DEI CONSUMATORI Società Cooperativa".

ART. 2

La società ha sede in Marostica (VI).

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze nei modi e termini di legge.

Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società si intende eletto a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal Libro soci.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART. 3

La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4

La Cooperativa, retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata, persegue lo scopo di offrire ai soci beni e servizi a condizioni più favorevoli e vantaggiose rispetto a quelli che otterrebbero dal mercato.

La cooperativa si propone di sviluppare lo spirito di solidarietà e la partecipazione democratica dei soci alla vita associativa, anche assicurando un'adeguata informazione sull'attività sociale.

La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del Movimento cooperativo italiano.

La Cooperativa può aderire ad associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo organizzato.

La Cooperativa si propone altresì, di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche attraverso terzi non soci.



ART. 5

La Cooperativa, in relazione all'attività mutualistica ed ai requisiti e agli interessi dei soci, nel rispetto del principio della parità di trattamento, ha per oggetto l'attività di vendita al pubblico, con preferenza ai soci, di generi alimentari, merci d'uso domestico e quanto altro necessari al consumatore.

La Cooperativa, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere anche a favore di terzi nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni ed interessenze in Enti, Consorzi e Società Italiane ed Estere aventi oggetto analogo, affine e connesso al proprio.

La cooperativa può inoltre aderire ad un gruppo cooperativo paritetico, ai sensi dell'articolo 2545-septies c.c..

La Cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa si propone di adottare, con delibera del Consiglio di Amministrazione, procedure di programmazione pluriennale per promuovere lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.

La Cooperativa, al fine di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio disciplinata da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

TITOLO III

SOCI

ART. 6

Il numero dei soci cooperatori è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti i consumatori che non abbiano interessi contrari alla Cooperativa e che siano residenti nel territorio nazionale.

Possono essere ammessi come soci anche persone giuridiche.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere ammessi anche soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche nei limiti previsti dalla legge.

Possono essere altresì ammessi come soci i sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge.



Possono essere ammessi come soci cooperatori elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, in imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa, svolgendo un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

ART. 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
- b) indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare di capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 39 del presente statuto.

La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare:

- a) denominazione, sede, attività;
- b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;
- c) caratteristiche ed entità degli associati;
- d) quanto richiesto per i Soci persone fisiche ai punti c), d), e) ed f).

Il Consiglio di amministrazione accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 6 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera entro sessanta giorni sulla domanda di ammissione dei soci Cooperatori nonché dei soci sovventori e dei soci di partecipazione cooperativa.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato; essa diventerà operativa e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Trascorso un anno dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati i versamenti relativi al capitale sociale, la delibera diventa inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento del capitale sociale, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla sua immediata annotazione nel libro soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.



Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La delibera di ammissione del socio sovventore e del socio di partecipazione cooperativa diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che siano stati effettuati i versamenti delle azioni sottoscritte.

ART. 8

I soci sono obbligati:

- al versamento della quota sottoscritta, con le modalità nei termini previsti dal Consiglio di Amministrazione;
- al versamento della eventuale tassa di ammissione, deliberata dagli amministratori a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- al versamento dell'eventuale sovrapprezzo, determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- a partecipare all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa;
- a comunicare tempestivamente alla cooperativa ogni variazione di indirizzo.

ART. 9

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

TITOLO IV

RECESSO- DECADENZA- ESCLUSIONE

ART. 10

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e infine per causa di morte oppure per fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ART. 11

Oltre che nei casi di recesso regolati dalla legge, il socio cooperatore può recedere nei casi in cui:

- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

È vietato in ogni caso il recesso parziale.



La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 39.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 12

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci cooperatori interdetti o inabilitati nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 6. Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio cooperatore ha effetto dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura degli amministratori.

ART. 13

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti del socio cooperatore:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- che, senza giustificato motivo non partecipi all'attività sociale;
- che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 6;
- che svolga o tenti di svolgere attività di concorrenza contrarie agli interessi sociali;
- che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali alla Cooperativa, o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale.

L'esclusione diventa operante nel termine indicato nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

ART. 14

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci cooperatori che ne sono l'oggetto, mediante raccomandata con ricevimento di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate a tutti gli effetti dell'art. 808 codice procedura civile, alla decisione arbitrale di cui all'articolo 39 del presente statuto.

ART. 15

I soci cooperatori receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, ed eventualmente rivalutato ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ovvero attraverso l'erogazione del ristorno.



La liquidazione delle somme di cui al precedente comma - eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

E' fatto salvo il diritto della Cooperativa di ritenzione di ogni proprio eventuale credito liquido.

ART. 16

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità nella misura e con le modalità di cui all'articolo precedente.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

ART. 17

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto devono richiedere il rimborso del capitale versato ed eventualmente rivalutato entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Qualora la richiesta di rimborso non venga effettuata nel termine suddetto, il relativo capitale è devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO V

STRUMENTI FINANZIARI

ART. 18

Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati soci sovventori, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

A ciascun socio sovventore potranno essere attribuiti fino a 5 voti.



Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori.

Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a norma di questo statuto.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori, nella misura massima consentita dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

I soci sovventori sono obbligati:

- al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ART. 19

Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa (di seguito denominate a.p.c.), anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le a.p.c. possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato.

Le a.p.c. devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

I soci possessori di a.p.c., in occasione della prima assemblea convocata, provvederanno a nominare un rappresentante comune che avrà il compito di provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e dovrà tutelare gli interessi comuni dei possessori di a.p.c. nei rapporti con la società Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le a.p.c. hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle a.p.c., se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre quote o azioni (sia dei soci cooperatori che dei soci sovventori).



La regolamentazione delle a.p.c. è demandata ad apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

I possessori di a.p.c. sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento d'emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 20

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da:

- un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci cooperatori;
- le azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci sovventori;
- le azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale, formata con gli utili annuali e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) da eventuali riserve straordinarie;

e) da somme accantonate a riserve indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 Dicembre 1977 n. 904;

f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;

g) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

h) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote o azioni sottoscritte.

Le riserve non possono essere distribuite fra i soci durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e ss. del codice civile.



ART. 21

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare i consumi di ciascun socio nell'esercizio.

La cooperativa riporta separatamente nel bilancio, in funzione del ristorno, i dati relativi all'attività svolta con i soci.

Le somme complessive ripartibili ai soci a titolo di ristorno non possono eccedere l'avanzo di gestione che la cooperativa ha conseguito nell'anno dall'attività svolta con i soci, al quale devono essere rapportate.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida mediante diminuzione del costo di acquisto dei beni erogati dalla cooperativa;
- b. mediante aumento proporzionale della partecipazione al capitale sociale.

ART. 22

Le quote sottoscritte saranno versate con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote detenute dai soci cooperatori sono nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Le modalità del trasferimento delle quote avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 2530 c.c..

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere al portatore a condizione che siano interamente liberate.

La cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni in forma cartacea ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, del codice civile.

ART. 23

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo Nazionale mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;



- c) ad un eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) alla eventuale distribuzione ai soci di un dividendo nella misura che verrà stabilita dall'assemblea e che non potrà superare, in ogni caso, la misura prevista dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale ripartizione dei ristorni;
- f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi stabiliti dalla legge o dall'assemblea.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

L'assemblea può deliberare, fatto salvo quanto indicato nelle lettere a) e b), che la totalità degli utili vengano destinati a riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.

In caso di crisi aziendale, di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 i soci possono essere chiamati a contribuzione volontaria nell'interesse della cooperativa previa l'osservanza delle forme sociali e previa delibera dell'Assemblea ordinaria.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La retribuzione dei soci cooperatori potrà essere ridotta, in questi casi, sia rispetto al contratto in essere che al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro; in tal caso le decisioni devono essere adottate dall'Assemblea di soci che stabilirà le modalità del computo delle retribuzioni; il concorso dei Soci Cooperatori può essere dato anche attraverso la prestazione di ore di lavoro gratuite.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ART. 24

Sono organi della società:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci, ove nominato ai sensi di legge.

L' ASSEMBLEA DEI SOCI.

ART. 25

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da pubblicarsi in un giornale quotidiano locale di ampia diffusione, oppure, in alternativa, da comunicarsi con lettera



raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto a ciascun socio almeno 8 giorni prima della adunanza.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e la maggioranza degli amministratori e dei Sindaci effettivi. In tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non sia sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori e sindaci non presenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel 1° comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART. 26

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio consuntivo;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- conferisce l'incarico, sentito il Collegio sindacale, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci e dell'eventuale ulteriore soggetto incaricato del controllo contabile;
- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio non accolta dal Consiglio di Amministrazione;
- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- delibera sull'eventuale erogazione del ristoro;
- delibera sulla soppressione o modificazione delle clausole relative ai requisiti di prevalenza di cui all'articolo 2514 c.c., con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- delibera sull'eventuale adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e autorizza inoltre il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità degli amministratori per atti compiuti, su ogni materia rimessa ad autorizzazione dell'assemblea dal presente statuto.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

- a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa; gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428 c.c., le ragioni della dilazione;
- b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
- c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 c.c.;



d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- sull'emissione degli strumenti finanziari;
- su ogni altra materia attribuitale dalla legge.

ART. 27 In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quanto siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART. 28

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali si procederà, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, col sistema della votazione su scheda.

ART. 29

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci cooperatori che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Hanno altresì diritto al voto nelle assemblee i soci sovventori iscritti nel libro soci.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

A ciascun dei soci sovventori spettano n. 5 (cinque) voti.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Il rappresentante comune dei soci di partecipazione cooperativa ha diritto di assistere all'assemblea della società Cooperativa e di impugnare le deliberazioni.

Il socio cooperatore può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

ART. 30

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'assemblea nomina un Segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.



Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

ART. 31

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il Consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 50 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il Consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 32

Il Consiglio di Amministrazione si compone da n. 5 (cinque) a numero 15 (quindici) Consiglieri eletti tra persone maggiorenni.

I soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque costituita da soci cooperatori.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili nei termini massimi previsti dalla legge.

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti per l'attività collegiale dei Consiglieri.



Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale.

ART. 33

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano almeno informati un giorno prima della riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono palesi.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

- assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile;
- predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;
- relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica



o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 34

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del C.C., a maggioranza assoluta di voti e con il parere favorevole del Collegio sindacale, se nominato, purché la maggioranza dell'organo amministrativo sia comunque costituita da amministratori nominati dai soci. Se tale maggioranza viene meno, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la nomina degli amministratori mancanti.

Gli amministratori cooptati restano in carica fino alla prima assemblea ordinaria e, se confermati, scadono insieme a tutto il Consiglio.

IL PRESIDENTE

ART. 35

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente è autorizzato perciò a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente da altresì esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione; previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte al Vice- Presidente, a uno o più membri del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società. Egli è inoltre tenuto a provvedere ad ogni adempimento a lui riservato dalla legge.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente.

IL COLLEGIO SINDACALE ED IL CONTROLLO CONTABILE

ART. 36

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il Collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente può essere riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci sovventori.

L'assemblea nomina il presidente del Collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

ART. 37

Il Collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.



A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti c.c., salva la possibilità, per l'assemblea, di nominare un revisore contabile.

ART. 38

Ove non sia nominato il Collegio sindacale, oppure ove l'assemblea lo ritenga opportuno, deliberando il tal senso, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile (o da una società di revisione), ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

ART. 39

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Vicenza, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 90 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.



TITOLO VII

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 40

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

- a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

ART. 41

In caso di scioglimento della società, il patrimonio residuo, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

I soci sovventori ed i possessori di azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale.

TITOLO VIII

REQUISITI MUTUALISTICI

ART. 42

Le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'articolo 2514 c. c., sono inderogabili e devono essere in fatto osservate:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.



Cooperativa
Consumatori
Marostica



TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 43

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea ordinaria, con le maggioranze dell'assemblea straordinaria.

ART. 44

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.TO: LUIGI SCOMAZZON

DOTT. ALESSANDRO TODESCAN NOTAIO (L.S.)